

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽²⁾. Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

- (2) Il nome dell'autorità neozelandese figurante sui certificati di cattura convalidati dalla Nuova Zelanda cambierà a decorrere dal 1º marzo 2013.
- (3) Occorre modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

